REGOLAMENTO (CEE) N. 451/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1992

che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 3701/91 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3677/91 del Consiglio, del 11 dicembre 1990, recante apertura, ripartizioni e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1992) [1], in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3701/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3667/91 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 324/92 [3], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3701/91 prevede, tra l'altro, che i quantitativi riservati agli importatori tradizionali siano assegnati proporzionalmente alle importazioni effettuate negli anni 1989, 1990 e 1991 ; che, negli altri casi, i quantitativi chiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3701/91 superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento ; che, stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti ;

considerando che è possibile anticipare di una settimana la data del rilascio dei titoli d'importazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3701/91 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata a norma del regolamento (CEE) n. 3701/91 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi :

a) 270,518 kg per tonnellata importata negli anni 1989, 1990 e 1991 per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3701/91 ;

b) 16 772 kg per domanda per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3701/91.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3701/91, gli Stati membri rilasciano i titoli di importazione a decorrere dal 2 marzo 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 34.
[3] GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 13.